

REGOLAMENTO DI ACCESSO E SOSTA PER I VEICOLI

NELL'AREA INTERNA RECINTATA

- plesso Matteotti -

Accesso esclusivo tramite cancello carrabile c.so Sicilia 40/b

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la normativa sulla sicurezza di cui al D.L.vo 81/2008

VISTA l'approvazione del CI

PRESO ATTO del DVR e del PE

SENTITO il parere del RLS, del RSPP

ADOPTA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Art. 1 - procedure di assegnazione dei posti macchina

1. all'inizio di ogni a.s. verrà rilasciato un permesso ai richiedenti, nel quale sarà indicato il periodo in cui il possessore ha diritto di parcheggiare all'interno.
2. a chi verrà accordato il permesso sarà consegnato un contrassegno che dovrà essere esposto. Ogni permesso è numerato, personale e non cedibile.
4. il permesso di accesso e sosta sarà revocato in maniera temporanea o definitiva nel caso di inosservanza delle norme del regolamento.
5. qualora si ravvisino situazioni d'intralcio o di inosservanza, il DS adotterà provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo e/o di rimozione dei veicoli, con costi a carico del trasgressore.

Art. 2 – spazi regolamentati

1. l'area delimitata a parcheggio può ospitare non più di 10 veicoli, nel rispetto delle norme di sicurezza.
2. l'uso del parcheggio è riservato esclusivamente ai dipendenti del plesso Matteotti

3. la sosta è consentita solo nell'area di parcheggio, evitando, in ogni modo, di creare intralci e difficoltà di accesso e manovra agli altri utenti. Una volta esauriti i posti a disposizione è fatto divieto di parcheggiare all'interno dell'Istituto

Art.3 – modalità di parcheggio

1. al fine di ridurre il rischio di accesso agli estranei, il cancello dovrà essere richiuso a chiave e l'ingresso nell'Istituto dovrà avvenire utilizzando solamente quello principale pedonale e non quello delle palestre.
2. non si potrà accedere al parcheggio al di fuori dell'orario scolastico.
3. è fatta deroga al punto 2 per il periodo in cui svolgono attività pomeridiane che abbiano luogo senza la presenza degli alunni, fermo restando che i posti macchina sono 10.
4. nel caso di autorizzazione, poiché il parcheggio non è custodito, la scuola non si assume nessuna responsabilità in caso di furto dei veicoli, di parte di essi o di oggetti in essi contenuti; di danni ai veicoli o a persone e cose durante la guida e la sosta all'interno dell'edificio e pertanto la responsabilità è assunta in toto dal proprietario/autista del veicolo.
5. qualsiasi danno arrecato agli altrui veicoli parcheggiati provocato dall'inosservanza del presente regolamento, comporta responsabilità individuali.

Art. 4 – norme di circolazione

1. l'entrata e l'uscita dovrà avvenire osservando scrupolosamente le norme del codice della strada e quanto stabilito in tema di sicurezza: in particolare si dovranno condurre i mezzi a "passo d'uomo".

Torino, 12/1/2020

Il Dirigente scolastico

Andrea Rastelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993